

24 marzo 2020

Categorie: **Diritto societario > Società cooperative**

Coronavirus e cooperative: l'esclusione del socio può legittimare il licenziamento

Autore: Emanuele Galtieri

L'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione del virus COVID-19 che si sta tentando di contrastare con ogni mezzo, sta già producendo un impatto enorme sull'economia nazionale e internazionale, con una contrazione che al momento non pare nemmeno quantificabile, stante l'imprevedibile durata delle necessarie restrizioni che sono e saranno imposte.

Alcuni giorni addietro, annunciando misure economiche di sostegno, il Ministro Gualtieri ha indicato come assoluta priorità la conservazione dei livelli occupazionali, al punto da affermare che "nessuno perderà il lavoro". Tale nobile intento è perseguito, con l'emanazione del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 denominato "Cura Italia", attraverso un intervento articolato su due direttrici: da una parte sono allargate le maglie degli ammortizzatori sociali per consentire di far fronte a sospensioni o riduzioni di "attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; dall'altra è previsto, con l'articolo 46 del citato decreto, che "il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo" nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione delle misure adottate, è stato precisato che le misure del "Cura Italia" rappresentano una prima risposta all'emergenza economica, e che il Governo è a lavoro su un prossimo ulteriore intervento da varare nel mese di aprile.

La gestione dell'emergenza nelle cooperative di lavoro- La cooperazione di lavoro, con il suo elevato numero di occupati, rappresenta un settore particolarmente esposto alle turbolenze in atto. Se le numerose cooperative sociali attive nei settori dell'educazione e formazione hanno subito per prime la sospensione pressoché totale delle attività, anche nel comparto socio-sanitario e socio-assistenziale non è stato possibile garantire la continuità di molti servizi, e con l'articolo 47 del decreto "Cura Italia" è stata comunque disposta la sospensione dell'attività per i centri semiresidenziali. Molte cooperative di lavoro impegnate in attività artigiane o manifatturiere, pur non essendo destinatarie di provvedimenti che ne impongano il fermo, stanno fronteggiando difficoltà negli approvvigionamenti, calo delle commesse e ritardi negli incassi.

Senza dubbio, l'accesso agli ammortizzatori sociali, così come ampliati dal decreto in commento, rappresenta la risposta più corretta e immediata alle difficoltà che si stanno riscontrando. Nelle cooperative di produzione e lavoro andrebbe adeguatamente valutata anche l'opportunità di attivare il piano di crisi ex art. 6 della legge 142/2001. A tal proposito, si consideri che l'articolo 106 del decreto ha consentito anche per le cooperative, "in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione", così eliminando l'ostacolo operativo rappresentato dal necessario passaggio assembleare.

I casi di inevitabile riduzione dell'organico - Può verificarsi la circostanza, auspicabilmente residuale, nella quale la

contrazione dell'attività non appaia reversibile, al punto da imporre al *management* delle scelte drastiche orientate alla continuità aziendale e quindi alla tutela del maggior numero possibile di soci-lavoratori. Come si è detto, con il decreto "Cura Italia" è stato introdotto un generale divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo della durata di 60 giorni. Il consiglio d'amministrazione delle cooperative di lavoro, nei casi indicati dalla legge e dallo statuto, ove previsto anche di carattere economico, sarebbe astrattamente legittimato a deliberare l'esclusione di uno o più soci, producendo in tal modo l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro, pur in vigenza del citato divieto. Tanto in applicazione dell'articolo 5 della legge 142/2001.

L'interpretazione proposta, seppure idonea a fornire agli amministratori di cooperative in difficoltà uno strumento di ultima istanza per salvare il salvabile, potrebbe rappresentare un facile strumento per aggirare il divieto temporaneamente imposto dal recente decreto, consentendo l'esercizio di abusi meritevoli di censura. Tanto più che decisioni di tale portata andrebbero assunte solo dopo aver esplorato ogni possibile alternativa e sempre garantendo un approccio non discriminatorio.



Lotta al contante

Relatore: Antonio Gigliotti
Durata: 1 ora - Crediti: 1 cfp

[SCOPRI DI PIÙ](#)

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it